

Via Fazio, 30 – La Spezia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Delibera n. 785 del 21 settembre 2023

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Programma Interventi M6.C1-1.1 Realizzazione di una Casa di comunità ubicata all'interno del Distretto n. 19 “Val di Magra” del Comune di Luni (SP)
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E ASSERVIMENTO AREE A PARCHEGGI E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI DI PERTINENZA DELLA CASA DI COMUNITÀ

CUP E93D22000700001

Struttura proponente: S.C. GESTIONE TECNICA				
S.S.D.:				
Dirigente proponente: ing. Fabrizio Lauria				
Responsabile del procedimento: ing. Sara Frassini				
Estensore del Provvedimento: ing. Sara Frassini				
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Sara Frassini				
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:				
Importo di spesa	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
€ 958,63	€ 958,63			
Importo di entrata	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Direttore SC Bilancio e Contabilità: dott. Luca Ricciardi				
Previsto nel bilancio di previsione anno				
Da prevedere nel bilancio di previsione anno 2023				
Stato patrimoniale				958,63
Nr. Conto di bilancio			Autorizzazione spesa nr.	
170015060			2023/381	
Comporta costi	SI			

Allegati: 1) Schema di convenzione

Da trasmettere a:

per competenza:

per conoscenza:

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Programma Interventi M6.C1-1.1 Realizzazione di una Casa di comunità ubicata all'interno del Distretto n. 19 "Val di Magra" del Comune di Luni (SP)
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E ASSERVIMENTO AREE A PARCHEGGI E CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI DI PERTINENZA DELLA CASA DI COMUNITÀ

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICA

VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 L. 23.10.1992 n. 421";

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L.R. Liguria n. 41/2006 e s.m.i. "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'Atto di Autonomia Azienda approvato con deliberazione n. 167 dell'8.3.2019;

RICHIAMATE altresì la DGR n.72 del 7/2/2022 rubricata "*Indirizzi relativi al programma degli investimenti PNRR edilizia sanitaria e di digitalizzazione dei servizi ospedalieri*" e la DGR n.169 del 8/3/2022 rubricata "*PNRR Missione 6 - PROGRAMMA INTERVENTI M6C1 1.1 Case della Comunità - M6C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali - M6C1 1.3 Ospedali della Comunità - M6C2 1.1 Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero - M6C2 1.2 Antisismica.*"

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore generale n. 158 del 22 febbraio 2022, ASL 5 ha confermato il fabbisogno delle strutture da realizzare con il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), con riferimento alla Missione M6C1 "1.1 Case della Comunità", "1.2.2 Centrali Operative Territoriali" e "1.3 Ospedali della Comunità";
- in attuazione a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 di riparto delle risorse del PNRR e del PNC, ai fini della realizzazione degli interventi destinati all'attuazione degli investimenti della Missione 6, oggetto del presente atto, la Regione ha approvato il Piano Operativo regionale, contenente per ciascun investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi che costituiscono parte integrante e sostanziale del CIS;
- che il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022 ha sottoscritto il CIS e pertanto sono state confermate le risorse assegnate;
- con deliberazione del Direttore generale n. 513 del 26/05/2022 sono stati approvati definitivamente i Documenti di Indirizzo alla progettazione (D.I.P.) degli interventi sopra riportati;
- con deliberazione del Direttore generale n. 904 del 13/10/2022 è stato modificato il DIP dell'intervento in argomento recependo la variazione della sede della Casa di comunità nel comune di Luni rispetto a quella precedentemente individuata;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 74 del 02/02/2023 e n. 107 del 09/02/2023, con le quali il Direttore della Struttura proponente, ing. Fabrizio Lauria, ha sostituito il R.U.P. precedentemente individuato per tutti gli interventi finanziati dal PNRR/PNC arch. Luca Folco, con l'Ing. Sara Frassini, collaboratore tecnico professionale di ASL5, già distaccata presso la USS Edilizia Sanitaria n. 5, relativamente all'intervento in argomento;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) n. 7439 del 24/11/2022, è stato affidato ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera a) del D.lgs. 76/2020, il servizio di

ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica – CIG Z4038BB1B7 a favore dell'Arch. Matteo Fazio;

- con Decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) n. 1656 del 14/03/2023, è stato affidato ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera a) del D.lgs. 76/2020, il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché la Direzione Lavori – CIG 96814980E5 a favore dello Studio Progetec Snc di Tonelli Roberto e C. con sede alla Spezia (SP);
- con Decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) n. 1793 del 17/03/2023, è stato affidato ai sensi dell'art 1, comma 2, lettera a) del D.lgs. 76/2020, il servizio di ingegneria e architettura di verifica, ex art. 26 D.lgs. 50/2016 CIG: 972010760B,, a favore dello Studio Florio s.r.l.;
- l'esito del controllo tecnico di verifica del progetto definitivo-esecutivo in argomento ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, trasmesso dallo Studio Florio in data 28/04/2023 prot. 17567, è risultato positivo ma condizionato all'acquisizione degli spazi parcheggio SP1 e SP2 così come definiti al punto 5. "Criticità" del summenzionato verbale di verifica, conservato agli atti;
- con Decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) n.3219 del 15/05/2023:
 - veniva validato il progetto relativo alla realizzazione una Casa di comunità ubicata all'interno del Distretto n. 19 "Val di Magra" del Comune di Luni
 - veniva approvato il Quadro Economico dell'intervento, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
 - veniva autorizzata ASL5 al pagamento dei professionisti indicati nelle premesse per le prestazioni eseguite;
 - veniva disposto di procedere, nelle more delle acquisizioni degli spazi da destinare a standard a parcheggio SP1 e SP2, all'avvio delle procedure di gara, anche in ragione delle tempistiche imposte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vincolando l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori, al raggiungimento della legittima disponibilità delle aree sopra richiamate da parte di ASL5;
- con Deliberazione del Direttore generale n. 649 del 18/07/2023 veniva ratificata l'approvazione del progetto relativo alla realizzazione una Casa di comunità ubicata all'interno del Distretto n. 19 "Val di Magra" del Comune di Luni e del Quadro Economico dell'intervento così come dal summenzionato Decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) n.3219 del 15/05/2023;

CONSIDERATO CHE con Pratica SUAP n. 00962520110-11052023-1321 – S.U.A.P. 4769 - 00962520110 è stato presentato il titolo edilizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 380/2001 per la realizzazione CASA DELLA COMUNITÀ Distretto 19 Val di Magra - Luni (SP);

ATTESO CHE il Comune di Luni si è reso disponibile a concedere in comodato d'uso dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693 di complessivi mq. 300,00 all'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 al fine di ottemperare al raggiungimento degli standard a parcheggio richiesti dalla normativa urbanistica/edilizia locale vigente e pertanto necessari per la realizzazione dell'opera in argomento;

VISTA e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.164 del 16/09/2023 con cui il comune di Luni ha approvato lo schema di convenzione, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO CHE la stipula della convenzione comporta oneri per spese contrattuali pari complessivamente a € 958,63 da versare in favore del Comune di Luni, che trovano copertura economica nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO CHE l'art. 16 dello schema di convenzione prevede, a garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione, che ASL5 si obblighi a consegnare al Comune di Luni, prima dell'inizio dei lavori in argomento, idonea fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale di importo commisurato al costo delle opere di urbanizzazione da realizzare;

RITENUTO di procedere in merito all'approvazione del medesimo schema di convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e asservimento aree a parcheggi e concessione in comodato d'uso gratuito di terreni di proprietà comunale da destinare a parcheggi pubblici di pertinenza della Casa di comunità demandando a successivo provvedimento per quanto concerne l'attivazione delle garanzie richieste, che comunque dovranno essere fornite entro l'inizio lavori;

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della Struttura proponente. Il direttore della stessa attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 1054 del 30.11.2022;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione tra il comune di Luni e l'Azienda sociosanitaria 5 (ASL5) per la realizzazione di opere di urbanizzazione e asservimento aree a parcheggi e concessione in comodato d'uso gratuito di terreni di proprietà comunale da destinare a parcheggi pubblici di pertinenza della Casa di comunità
3. di precisare che alla stipula della convenzione in argomento provvederà il Direttore Generale di ASL5 dott. Paolo Cavagnaro;
4. di dare atto che il comodato d'uso gratuito oggetto della convenzione ha una durata di venticinque anni dalla sottoscrizione, salvo rinnovo scritto;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata sul Bilancio aziendale;
6. di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie di provvedere al versamento versare € 958,63 in favore del Comune di Luni, a copertura degli oneri per spese contrattuali;
7. di demandare a successivo provvedimento l'individuazione e la relativa attivazione della garanzia, per la puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione, di cui all'art. 16 dello schema di convenzione, che comunque dovrà essere consegnata al Comune di Luni entro l'inizio lavori;
8. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente deliberato;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE TECNICA
(ing. Fabrizio LAURIA)

Per visto di regolarità contabile

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(dott. Luca RICCIARDI)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 30.12.2020;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Alessandra
MASSEI)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Franca MARTELLI)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Simonetta LUCARINI)

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

Rep. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LUNI

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE E ASSERVIMENTO AREE A PARCHEGGI E
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI TERRENI DI
PROPRIETÀ COMUNALE DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI
DI PERTINENZA DELLA CASA DI COMUNITA' (EX DISTRETTO
SOCIOSANITARIO)

L'anno duemilaventitre il giorno ____ del mese di _____

(____ / ____ / 2023)

in _____ (____) , _____ n . ____

Innanzitutto a me Dott. _____ Notaio in _____, iscritto nel
Ruolo dei _____ / Segretario generale del
Comune di Luni autorizzato a rogare i contratti ex art 97 del Dlgs 267/2000,
sono presenti:

1) Ing Lorenzo Del Santi, nato a, in qualità di
Responsabile Servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio del
Comune di Luni, che dichiara di intervenire non in proprio, ma in nome e per
conto e nell'esclusivo interesse del COMUNE DI LUNI con sede in Via
Castagno n. 61, Codice Fiscale 81001370113, P.IVA 00089160113, che
rappresenta ai sensi del' art. 107 , comma 3 lett. c) e dell' art .109, comma 2
del D. Lgs n. 267/2000, in prosieguo individuato come "*Comune di LUNI*" o
"*Comune*" autorizzato con Decreto del Sindaco n. 03 del 23/03/2023;

2) Dott..... , nato c.f. e residente a , che interviene al presente atto in qualità..... della AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 , con sede a La Spezia (SP) in Via Fazio n 30, – C.F. 00962520110,

PREMESSO CHE

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/07/2022 ad oggetto *“ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 5 DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA OLMARELLO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA “CASA DELLA COMUNITÀ”* è stato approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per la concessione in comodato d'uso gratuito all'Azienda Sociosanitaria Ligure n.5 dell'immobile comunale sito in via Olmarello civ. 4 per la realizzazione di una “Casa della Comunità”, ed la suddetta concessione veniva vincolata all'erogazione effettiva dei servizi per la comunità come previsti nel progetto di ASL 5 e secondo quanto previsto nel Decreto del Ministero della Salute n. 210 del 23/02/2022 e nella DGR 169-2022 del 08/03/2022;
- A seguito della pubblicazione delle graduatorie sul sito del M.I.U.R., con riferimento all'Avviso pubblico prot. 48047 del 02/12/2021 inerente la Componente 1, Investimento 1.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del PNRR, è stata pubblicata la Graduatoria che ammette per € 900.478,89 il progetto “Intervento di Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza dell'Edificio adibito ad Asilo Nido sito in Località

- Olmarello” in via Olmarello civ. 4 del Comune di Luni, presentato con la candidatura del 25/02/2022;
- Con istanza del 04/10/2022, prot. 13246, il Direttore Amministrativo ASL 5 ha proposto di individuare per la realizzazione della Casa della Comunità in oggetto, l’immobile di proprietà di ASL 5 sito in via Madonnina 102 nel Comune di Luni, già sede del Distretto Socio-sanitario, per il quale è previsto un ampliamento della superficie al fine di rispondere ai requisiti per le opere del PNRR e dal DM 77/2022;
 - Con comunicazione del 08/10/2022, prot. 13510, l’Amministrazione comunale ha preso atto della proposta di ASL 5 per la ricollocazione della Casa di Comunità del Distretto 19 presso l’attuale Distretto Sociosanitario in via Madonnina 102 e ha altresì indicato la possibilità di ampliare ulteriormente l’immobile mediante eventuale variazione del P.U.C. che ad oggi consentirebbe esclusivamente un raddoppio della superficie;
 - Con deliberazione n. 904 del 13/10/2022 la Asl 5 spezzino ha approvato la variazione della sede della Casa di Comunità da Via Olmarello n. 4 a Via Madonnina n. 102 presso l’attuale distretto, approvando il relativo documento di indirizzo alla progettazione;
 - Con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 30/11/2022 ad oggetto *“Revoca della deliberazione Consiliare N. 16 del 15/07/2022 avente ad oggetto gli indirizzi per la concessione in comodato d’uso gratuito all’Azienda Sociosanitaria Ligure n.5 dell’immobile Comunale sito in Via Olmarello per la realizzazione di una Casa della Comunità”* veniva deliberato:

- di revocare la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/07/2022 ad oggetto “Atto di Indirizzo per la Concessione in Comodato d’uso gratuito all’azienda Sociosanitaria Ligure n.5 dell’immobile comunale sito in via Olmarello per la realizzazione di una “Casa della Comunità”;
- di destinare l’immobile sito in via Olmarello 4, Luni alla realizzazione del progetto ammesso al PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 dal titolo “Intervento di Riqualificazione Funzionale e Messa in Sicurezza di Edificio Adibito ad Asilo Nido sito in Località Olmarello”;
- di individuare, quale sede per la realizzazione della Casa della Comunità l’immobile di proprietà ASL5 sito in via Madonnina 102 attualmente adibito a Distretto Socio-sanitario.di individuare, quale sede per la realizzazione della Casa della Comunità l’immobile di proprietà ASL5 sito in via Madonnina 102 attualmente adibito a Distretto Socio-sanitario;
- In data 24/05/2023 è stata stipulata tra il Comune di Luni e le Soc. CANTINE LUNAE BOSONI s.r.l., Soc. AGRICOLA LUNA NASCENTE s.r.l., BOSONI DEBORA, BOSONI DIEGO ANDREA una Convenzione urbanistica traslativa Rep. n. 60724, Raccolta n. 40692, a rogito Notaio Dott. Gennaro Chianca registrata a La Spezia il 30/05/2023 al n 3935 e trascritta a Sarzana il 01/06/2023 ai numeri 2165/1618 e finalizzata alla realizzazione di intervento di ampliamento di stabilimento enologico, nella quale il Comune di Luni (SP) è diventato proprietario dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e

- mappale 1693 di complessivi mq. 300,00;
- Con Pratica SUAP n. 00962520110-11052023-1321 – S.U.A.P. 4769 - 00962520110 è stata trasmessa dall'AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5 – P.IVA/ C.F.: 00962520110 il progetto definitivo/esecutivo denominato “Realizzazione CASA DELLA COMUNITÀ Distretto 19 Val di Magra - Luni (SP)- CUP: E93D22000700001”;
 - per l'approvazione e per l'attuazione del progetto definitivo/esecutivo denominato “Realizzazione CASA DELLA COMUNITÀ Distretto 19 Val di Magra - Luni (SP), è necessario che il Comune di Luni (in proseguo individuato come “Comune di Luni” o “Comune” o “Comodante”) conceda in comodato d'uso dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693 di complessivi mq. 300,00 all'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (in proseguo individuato come “Azienda Sanitaria” o “Comodatario” o “Soggetto Attuatore”);
 - i suddetti terreni oggetto del presente contratto, così come esattamente specificati all'art.5 e nella planimetria allegata (allegato 1- Tav. U01-PARAMETRI URBANISTICI del sopracitato progetto definitivo/esecutivo denominato “Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra – Luni (SP)), al fine di soddisfare gli standard urbanistici richiesti dalla normativa urbanistica/edilizia e dallo strumento urbanistico Comunale -PUC vigenti per il sopracitato intervento edilizio, saranno destinati a parcheggi di pertinenza del limitrofo distretto sociosanitario ubicato in Via Madonnina civ. 102 nel Comune di Luni (SP) per tutta la durata del presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1-Premesse

Le suindicate premesse e la planimetria allegata (allegato 1 – Tav. U01-PARAMETRI URBANISTICI del sopracitato progetto definitivo/esecutivo denominato “Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra - Luni (SP)) formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ad esse le parti concordemente si richiamano.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina gli impegni assunti dal Soggetto Attuatore (l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5) ed il Comune di Luni per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo denominato “*Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra - Luni (SP) -CUP: E93D22000700001*”, di cui alla Pratica SUAP n. 00962520110-11052023-1321 - SUAP 4769 – 00962520110.

La presente convenzione ha per oggetto:

- la realizzazione di opere di urbanizzazione consistenti nella costruzione di parcheggi nelle aree di proprietà del soggetto attuatore, funzionali alla fruizione da parte dell'utenza della realizzanda “Casa della comunità” di cui alla pratica Suap sopra citata e che comporta la demolizione dell'attuale fabbricato dell'ex distretto sociosanitario ubicato in Via Madonnina civ. 102 nel Comune di Luni (SP), e successiva ricostruzione con incremento di volume;
- la concessione in comodato d'uso delle aree comunali distinte al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693 di complessivi mq. 300,00 da destinare a parcheggio di pertinenza del limitrofo edificio oggetto del suddetto intervento di ristrutturazione edilizia;

Pertanto:

- Il Comodante concede al Comodatario, che accetta, il comodato d'uso gratuito dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693 di complessivi mq. 300,00, come da planimetria allegata (allegato 1 - Tav. U01-PARAMETRI URBANISTICI del sopracitato progetto definitivo/esecutivo denominato “Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra – Luni (SP)”) con vincolo di destinazione a parcheggio funzionale alla fruizione pubblica della casa di comunità;
- Il Soggetto attuatore e Comodatario, come sopra generalizzato, si obbliga a utilizzare a parcheggio pertinenziale del limitrofo Distretto Sociosanitario ubicato in Via Madonnina civ. 102 nel Comune di Luni (SP) i sopracitati terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693;
- Il Comodante, come sopra generalizzato, dichiara:
 1. di esserne unico e incontroverso proprietario e/o di poterne legittimamente disporre;
 2. di averne allo stato il pieno possesso e l'incontrastato godimento, confermando altresì, che non esistono diritti, personali o reali, di terzi e/o altre situazioni pregiudizievoli che a vario titolo possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Comodatario;

Articolo 3 - Durata del comodato

- La durata del comodato d'uso gratuito è convenuta e accettata dalle Parti in anni venticinque (25) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo rinnovo scritto;
- Il comodato delle aree trova la sua causa nella imprescindibile destinazione delle aree stesse a parcheggi di pertinenza del limitrofo distretto sociosanitario ubicato in Via Madonnina civ. 102 nel Comune

di Luni (SP) per tutta la durata della concessione in comodato;

- La destinazione delle aree concesse in comodato, a parcheggi di pertinenza del distretto socio sanitario, costituisce quindi specifico e indefettibile vincolo di destinazione d'uso, pertanto un utilizzo diverso da quello pattuito è causa di risoluzione di diritto del comodato medesimo ex art 1456 del codice civile, come previsto anche al successivo articolo 6;
- Il Comodante riconosce al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, alla scadenza del presente o dei successivi periodi di rinnovo, intendesse concedere in locazione o in comodato d'uso il terreno oggetto del presente contratto a terzi.
- Il Comodante riconosce, inoltre, al Comodatario il diritto di prelazione nell'eventualità in cui, anche prima della scadenza dello stesso, intendesse trasferire la proprietà del terreno oggetto del presente contratto a terzi.
- Nell'eventualità in cui il Comodatario non intendesse avvalersi del diritto di prelazione di cui al comma precedente e il Comodante trasferisse a terzi la proprietà del terreno/locale oggetto del presente contratto, il Comodante medesimo si impegna a darne comunicazione scritta al Comodatario mediante lettera raccomandata A/R entro 6 (sei) mesi dal trasferimento della proprietà e a fare menzione dell'esistenza e vigenza del presente contratto nel titolo traslativo, dal quale dovrà risultare il subentro del nuovo proprietario.

- Resta fermo il diritto del Comodatario di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con preavviso da inviarsi via pec o racc. a/r al Comodante ai recapiti di cui all'art. 10 con preavviso di 90 giorni.

-

Articolo 4 – Gratuità della concessione in comodato d'uso

- La presente Concessione è a titolo gratuito, in quanto le aree comunali di cui trattasi verranno utilizzate dal Comodatario nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio di fondamentale importanza per la collettività, erogato dal Distretto sanitario stesso.
- I parcheggi saranno fruibili dall'utenza della Casa di comunità, gratuitamente per tutti i giorni della settimana 24 ore su 24.

Articolo 5 – Comodato d'uso

- Con il presente atto vengono concessi dal Comune di Luni in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario i terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693, e descritti di seguito, al fine di approvare ed attuare il progetto definitivo/esecutivo denominato "*Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra - Luni (SP)*" di cui alla Pratica SUAP n. 00962520110-11052023-1321 - SUAP 4769 – 00962520110;
- I terreni oggetto della presente convenzione in comodato d'uso, della superficie complessiva di metri quadrati 300 (trecento), sono ubicati in località Bandiella, via Madonnina, a confine con i mappali 364, 1614, 1616, 1615, 1619, 1618, 1692, 1693, 1301, 1302, 1110, 1309, 1311 del

foglio 8 salvo se altri o più attuali, e sono attualmente distinti in Catasto Terreni come segue:

- **Foglio 8 mappale 1614**, frutteto, classe unica, ettari 00, are 0, ca 80, R.D. Euro 3,10, R.A. Euro 0,83;
- **Foglio 8 mappale 1616**, frutteto, classe unica, ettari 00, are 0, ca 90, R.D. Euro 3,49, R.A Euro 0,93;
- **Foglio 8 mappale 1618**, frutteto, classe unica, ettari 00, are 0, ca 27, R.D. Euro 1,05, R.A Euro 0,28;
- **Foglio 8 mappale 1693**, frutteto, classe unica, ettari 00, are 1, ca 3, R.D. Euro 3,99, R.A Euro 1,06;
- Detti terreni sono destinati dal P.U.C. vigente a:
 - quanto al Mappale 1618: Area per la mobilità – Infrastruttura per la mobilità di Progetto – Sub Ambito 3.13 “Bandiella”;
 - quanto ai Mappali 1616, 1693 e parte mappale 1614: Zona di Rispetto Ambientale (ARA) – Sub. Ambito 3.1.3 “Bandiella”;
 - quanto a parte Mappale 1614: Servizi di Quartiere – Parcheggio (P) – Sub. Ambito 3.1.3 “Bandiella”

come da certificato di destinazione urbanistica allegato al presente atto sotto la lettera allegato 2.

Articolo 6— Vincolo di Destinazione d’uso a parcheggi pertinenziali e clausola risolutiva espressa

Oltre ad assoggettare a specifico vincolo di destinazione le aree di proprietà di ASL 5 spezzino, quale asservimento di dette aree a parcheggio della costruzione in Progetto, come meglio specificato nel successivo articolo 15,

con il presente atto il Soggetto Comodatario, come sopra generalizzato, si obbliga a utilizzare a parcheggio pertinenziale le aree concesse dal Comune, individuate al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693 di complessivi mq. 300,00, e parte mappale 365 di mq. 98,00 come da planimetria allegata (allegato 1- Tav. U01-PARAMETRI URBANISTICI del sopracitato progetto definitivo/esecutivo denominato "Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra – Luni (SP)), con la precisazione che tale destinazione non potrà essere variata pena la risoluzione immediata del presente comodato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 7 – Obblighi e responsabilità del comodatario

- Il Comodatario dichiara che ogni manufatto e/o apparato realizzato nei terreni oggetto del presente contratto sarà progettato e installato in conformità alle normative vigenti;
- Il Comodatario inoltre:
 - è custode degli immobili concessi ed è responsabile ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile;
 - solleva il Comune di Luni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso Comodatario ed a terzi, derivanti da un fatto doloso o colposo, del Concessionario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza sia nell'uso della cosa concessa quanto degli impianti che la dotano.
 - è tenuto a tutelarsi contro eventuali rischi di responsabilità civile verso terzi, o cose di terzi, derivanti sia dall'uso dei terreni concessi

che dalle attività svolte nelle strutture da realizzare.

- si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai terreni concessi rispetto alle previsioni progettuali, senza la necessaria approvazione da parte dei competenti uffici comunali.

Articolo 8 – Modalità di utilizzo del bene oggetto del comodato

- I terreni oggetto del presente contratto verrà utilizzato dal Comodatario, eventualmente anche per il tramite di propri incaricati/appaltatori, in conformità alle previsioni progettuali, a tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dall'ordinamento vigente, ed in conformità all'art. 5 e 6 della presente convenzione;
- Per tutte le attività relative alla realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo/esecutivo denominato "*Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra – Luni (SP)*", nonché per ogni altra attività di collaudo e/o di messa in esercizio e le successiva gestione e la manutenzione fisica che si rendessero necessarie per quanto verrà realizzato nei terreni oggetto del presente contratto, il Comodatario dovrà avere libero accesso al terreno ed è, pertanto, autorizzato, nelle persone dei suoi tecnici o del personale di imprese specializzate espressamente incaricate, ad accedere – in ogni momento e senza restrizione alcuna (dunque tutti i giorni compresi festivi e prefestivi, 24 ore su 24) – all'area;
- La possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, di cui al precedente comma è, altresì, accordata al personale degli operatori del distretto sanitario ed ospiti diversi dal Comodatario,

così come al personale incaricato dai suddetti operatori per compiere le opere necessarie all'installazione di apparati, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. Resta inteso che sarà cura del Concessionario definire la disciplina degli accessi mediante apposito regolamento;

- Il Comodatario potrà effettuare sul terreno oggetto del presente contratto, a proprie spese, tutti i lavori necessari per eventuali adeguamenti evolutivi degli apparati e/o per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o fibre ottiche e/o cavi telefonici nonché installare ogni tipo di apparecchiatura occorrente ai fini del corretto funzionamento e/o aggiornamento dell'impianti installati, previa acquisizione di tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa tecnica e dalla disciplina urbanistica ed edilizia e previo ottenimento del relativo titolo edilizio.
- Il Comodatario potrà altresì eseguire tutte quelle opere che ritenesse opportune al fine di ottemperare alla normativa in tema di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni previa acquisizione di tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta previsti dalla normativa tecnica e dalla disciplina urbanistica ed edilizia e previa ottenimento del relativo titolo edilizio.

Articolo 9 — Manutenzioni e costi di gestione

- Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocimento alle strutture

- esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.
- Il Comodatario dovrà periodicamente provvedere alla manutenzione (con sfalci, pulizia, ecc.) e all'occorrenza spurgare i fossi di pertinenza, laddove esistenti, per evitare i depositi di materiali vari che impediscano il normale deflusso delle acque.
 - Sono interamente a carico del Comodatario tutte le spese di gestione dei terreni oggetto della presente atto (pulizia, sgombero neve, manutenzione ordinaria e straordinaria), nonché i costi delle utenze elettriche, idriche, ecc. che il Comodatario dovrà intestarsi;

Articolo 10 — Accesso alle aree

- Il Comune di Luni si riserva la facoltà di far visitare in qualsiasi momento da propri tecnici e personale gli immobili concessi, al fine di constatarne la buona conservazione e manutenzione degli stessi e di controllare il rispetto delle norme suesposte da parte del Comodatario;

Articolo 11 — Modifiche al contratto di comodato

- Qualunque modifica alle disposizioni del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e dovrà risultare da atto scritto;

Articolo 12 — Sub-concessione

1. E' vietata la sub-concessione totale o parziale, anche a titolo gratuito, dei terreni concessi, nonché la cessione ad altri del

presente atto di concessione se non per lo svolgimento delle attività connesse alle proprie finalità istituzionali e comunque sempre previa acquisizione del consenso scritto del Comodante.

2. E' fatto espresso divieto al comodatario di locare, in tutto o in parte, l'immobile in oggetto così come è vietato monetizzarne la fruizione a carico degli utenti del Distretto.
3. L'inosservanza del presente articolo determina, ipso jure, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

Articolo 13 — Decadenza

- Mancando a taluno dei patti stabiliti per gravi fatti o cause riconducibili esclusivamente al Comandatario, quest'ultimo potrà ritenersi senz'altro decaduto dal presente atto ad insindacabile giudizio del Comune di Luni, anche prima della scadenza.

Articolo 14 — Stato dei terreni e restituzione del bene

- I terreni oggetto della presente contratto si intendono concessi nello stato in cui si trovano attualmente;
- Al termine della concessione le relative aree dovranno essere restituite con le modifiche ed opere previste nel progetto definitivo ed esecutivo di cui alla pratica _____ ed in buono stato di conservazione, salvo il deperimento dovuto all'uso;

**Articolo 15 – Realizzazione opere di urbanizzazione e
assoggettamento a specifico vincolo di destinazione**

1. Il Comodatario si obbliga, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Luni, e accetta, di realizzare a propria cura e spese sulle aree oggetto del presente contratto le opere di urbanizzazione descritte al successivo punto 2., a completarle e renderle agibili nel termine stabilito nel permesso di costruire.

2. Le opere consistono nella realizzazione di:

-area a parcheggio pubblico nei terreni di proprietà comunale e concessi in comodato con il presente atto, distinti al Catasto Terreni al foglio 8 mappali 1614, 1616, 1618 e mappale 1693 di complessivi mq. 300,00 ed oggetto anche della presente concessione in comodato d'uso.

-area a parcheggio pubblico nel terreno di proprietà di ASL 5 spezzino, distinto al Catasto Terreni al foglio 8 parte mappale 365 , di mq. 98,00.

Le opere sopra descritte saranno eseguite in conformità agli elaborati grafici e descrittivi di cui alla pratica edilizia n.

_____.

3. Il soggetto attuatore dichiara, ai sensi dell'art 8 delle norme di conformità e congruenza con disciplina paesistica di P.U.C. del Comune di Luni, di asservire ai sensi dell'art. 41 sexsies della legge n. 1150 del 1942 e ss. mm. e ii, le aree di proprietà come sopra indicate e come trasformate a seguito delle suddette opere di urbanizzazione, a parcheggio privato ad uso pubblico e che tale

vincolo permarrà con il permanere dell'edificio della Casa di comunità.

4. Trattandosi di lavori pubblici da realizzare anche su aree di proprietà comunale, il Comodatario si impegna a non apportare varianti in corso d'opera non previamente comunicate all'Amministrazione Comunale.
5. Ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis, D.P.R. 380/2001, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, non trova applicazione il D.Lgs. 36/2023.
6. Il Comodatario e l'Impresa che realizza le opere assumono integralmente gli obblighi di legge sul rispetto del complesso di tutte le norme e prescrizioni di carattere sia generale che specifico vigenti, proprie delle opere in oggetto, in tutte le fasi sia di conduzione dei lavori che di realizzazione delle opere.
7. Il Comodatario si impegna a comunicare all'A.C., prima dell'inizio dei lavori, il nome e la ragione sociale della Ditta appaltatrice attraverso la Comunicazione di Inizio Lavori oltre ad ogni successiva eventuale variazione che dovesse intervenire.
8. Il Comune resta comunque estraneo a tutti i rapporti del Comodatario con i suoi Appaltatori, Fornitori e Terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra S.A. e detti Soggetti, senza che si possa invocare da chiunque una responsabilità diretta o indiretta dell'A.C.
9. Il Comodatario con la sottoscrizione del presente atto attesta espressamente di assumere a proprio esclusivo carico ogni eventuale

spesa che dovesse derivare per difficoltà note ed ignote relative ai lavori da effettuarsi nel sottosuolo e nel contesto interferente l'opera da realizzare, tutte le spese per lo spostamento ed il ripristino delle utenze e delle condutture dei servizi pubblici siti nel suolo e nel sottosuolo, tutte le spese relative al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

10. Il Comodatario si impegna ad assicurare, durante l'esecuzione dei lavori, il mantenimento dei percorsi viabilistici pubblici e privati esistenti nonché il mantenimento di tutti i servizi e le utenze pubbliche o private esistenti. In proposito riconosce che tutte le opere provvisorie e le prestazioni necessarie per il mantenimento in esercizio dei servizi nel sottosuolo saranno eseguiti a sua cura e spese.

11. Il Comodatario manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori stessi. Il S.A., quindi, oltre la sua responsabilità diretta verso l'Amministrazione e verso terzi per danni diretti ed indiretti, comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori ed anche successivamente ed in conseguenza della realizzazione delle opere, terrà rilevata ed indenne, in qualunque tempo, l'Amministrazione stessa da ogni domanda delle Autorità e dei terzi, anche per danni alle persone e alle cose, qualunque ne abbia ad essere la natura o causa, rimanendo inteso che com'è a carico del Soggetto Attuatore ogni provvedimento e ogni cura per evitare danni, così avvenendo questi sarà a suo carico il completo risarcimento.

A tal fine il Soggetto attuatore dichiara che la copertura per il risarcimento di tali eventuali danni è comunque garantita dal fondo autoassicurativo istituito per le ASL presso la Regione Liguria.

Articolo 16 - Garanzie

- A garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione che il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare nei modi e nei termini infra previsti e della loro cessione al Comune, il Soggetto Attuatore medesimo si obbliga a consegnare al Comune di Luni, prima dell'inizio dei lavori di cui ai permessi di costruire relativi alle Pratiche Edilizie n. _____ idonea fidejussione bancaria od assicurativa (ovvero deposito cauzionale) rilasciata da un Istituto di Credito o da una Compagnia di Assicurazioni autorizzata per il ramo cauzioni, di primaria importanza e di gradimento del Comune, alle condizioni stabilite dal Comune.
- L'importo della garanzia è commisurato al costo delle opere di urbanizzazione che il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare nelle aree comunali concesse in comodato pari ad Euro _____ (_____-) in cifra tonda.
- Detta garanzia cauzionale potrà essere svincolata dietro certificazione da parte del Comune di avvenuta esecuzione degli obblighi ed oneri previsti dalla presente Convenzione.
- In conseguenza di quanto sopra, il Comune è dispensato dall'obbligo di iniziare alcuna azione giudiziale nei confronti del Soggetto Attuatore, intendendosi espressamente derogato l'art. 1957 Codice Civile.
- Ai fini dell'esecuzione diretta da parte del Comune delle opere di urbanizzazione inattuata, la garanzia cauzionale di cui ai commi precedenti potrà essere incamerata, in tutto od in parte, senza

formalità alcuna e previa diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica al Soggetto Attuatore da parte del Comune, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale ed extragiudiziale a qualunque titolo.

Articolo 17 – Formazione e disciplina del contratto di comodato

- Il presente contratto di comodato è stato formato dalle Parti all'esito di specifica trattativa in ordine a ciascuna delle clausole che lo costituiscono;
- Per quanto non previsto dal presente contratto di comodato le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle leggi vigenti;

Articolo 18 - Trasferimento degli obblighi

- Ferma restando il generale divieto di cessione del comodato e il subcomodato salvo che venga acquisito il consenso scritto del Comune, nell'ipotesi di subentro o altra causa, a qualsiasi titolo, di terzi al Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore si obbliga a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento, tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla presente convenzione, rimanendo tuttavia obbligato, in solido con gli stessi, all'adempimento degli obblighi medesimi.
- La clausola dovrà avere il seguente tenore "i subentranti dichiarano di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione del _____Rep._____ stipulata con il Comune di Luni e si obbligano al mantenimento per la propria parte degli impegni assunti dal Soggetto Attuatore, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali".
- La clausola in questione sarà comunque fatta approvare agli acquirenti ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

- Copia dell'atto deve essere depositata in Comune entro 30 gg. dalla relativa stipula unitamente, qualora occorra, a nuova garanzia cauzionale di cui al precedente art. 16.
- Restano salvi e impregiudicati gli effetti della richiesta di voltura dei Permessi di costruire relativi alle Pratiche Edilizie n. 2022/1506 e n. 2023/1583.
- I danti causa sono esonerati da ogni responsabilità in proposito, ogni eccezione fin d'ora rimossa, alla espressa condizione che gli stessi abbiano integralmente trasferito, facendone espressa menzione nei relativi rogiti, ai propri acquirenti o aventi causa tutti i patti e le clausole previste dal presente atto e sempreché gli aventi causa medesimi si siano sostituiti nella prestazione a favore del Comune della garanzia totale o parziale di cui al precedente Articolo 16.

Articolo 19 - Attuazione e validità della convenzione

- Le opere di urbanizzazione contemplate nella presente Convenzione dovranno essere ultimate entro il termine previsto per la realizzazione dei lavori del permesso a costruire n. _____ del _____

-L'efficacia della Convenzione stessa deve intendersi prorogata in presenza di proroghe di validità del sopra menzionato Permesso di costruire, per un periodo analogo. Deve intendersi analogamente prorogata l'efficacia di ogni altro atto, attestazione, certificazione o garanzia che sia temporalmente collegata all'efficacia del permesso di costruire.

-Il Soggetto Attuatore si obbliga ad affiggere, a propria cura e spese e prima dell'inizio dei lavori, a margine del cantiere e in posizione ben visibile da luoghi di pubblico passaggio, una tabella o pannello informativo di tipologia

concordata con il Comune recante gli estremi della presente Convenzione e le opere di urbanizzazione da realizzare.

Articolo 20 – Spese

Tutte le spese inerenti la stipulazione, registrazione e trascrizione del presente atto e sue conseguenti sono a totale ed esclusivo carico del Soggetto attuatore e comodatario: imposta di registro ex art 11 comma 1 Tur/tar/l; imposta di bollo ex art 1 , comma 1 bis, n.3/Bol/tar/l; imposta e tassa ipotecaria ai sensi dell'art. 4 Tuic/tar e n. 1.1.Tuic/Tab. Imposta catastale non dovuta non essendo soggetto a voltura.

Dispensato dalla lettura degli allegati perché le Parti affermano di conoscerli.

Pubblicato mediante lettura da me Notaio/Segretario comunale datane ai componenti, i quali mi dichiarano di approvarlo, avendolo riscontrato pienamente conforme alla volontà espressa e con me lo sottoscrivono come in appresso e nel margine degli altri fogli, unitamente agli allegati.

Il presente contratto consta di n° pagine intere oltre la presente fin qui ed è stato compilato con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

Il Soggetto attuatore/Comodatario _____

Il Comune _____

Il Segretario comunale _____

Allegati:

1) –Tav. U01-PARAMETRI URBANISTICI del sopracitato progetto definitivo/esecutivo denominato “Realizzazione CASA DELLA COMUNITA' Distretto 19 Val di Magra – Luni (SP);

2) – Planimetria catastale con individuazione dei mappali oggetto della presente concessione.